

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Titolare del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della pensione della durata di 120 rate, stipulato in data 16.02.2010 ed estinto in via anticipata il 14.02.2018 anticipatamente in corrispondenza della 92° rata, il ricorrente, insoddisfatto degli esiti della fase prodromica al presente ricorso, chiede la retrocessione degli oneri non maturati per un importo complessivo di € di € 1.119,65 più interessi legali.

In particolare, domanda la retrocessione delle seguenti voci di costo al netto del rimborso generico di € 861,91:

- spese amministrative (lett. c del contratto) per € 46,67;
- polizze assicurative (lett. e del contratto) per € 801,93;
- spese di istruttoria (lett.a del contratto) per € 729,20;
- commissioni intermediario del credito (lett. b del contratto) per € 403,76.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce:

- che il ricorrente si è discrezionalmente rivolto ad un mediatore creditizio, soggetto terzo ed imparziale, come si evince anche dal contratto di finanziamento e che la relativa commissione, riconosciuta al mediatore in sede di perfezionamento del contratto, remunera esclusivamente l'attività di promozione e di istruttoria effettuata prima dell'erogazione del finanziamento e non può essere oggetto di restituzione (cfr. copia fattura del 31/07/2010):



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- che in conteggio estintivo, è stato rimborsato l'importo di € 280,20 a titolo di commissione per l'attività di incasso rate e di post erogazione (spese istruttoria), calcolato in relazione ai costi industriali sostenuti per l'impianto della pratica di finanziamento;
- che in seguito al reclamo ha cercato inutilmente di risolvere in via transattiva la controversia e che in data 19/07/2019 ha emesso un assegno circolare di € 861,91 a titolo di commissioni di istruttoria non maturate e delle spese forfettarie e di notifica, e che tale assegno è stato regolarmente incassato dal ricorrente;
- l'avvenuto rimborso del premio assicurativo rischio vita da parte della compagnia di assicurazione per € 328,60 secondo le modalità previste dall'art. 49 del regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 35.

Ciò eccetto, l'intermediario chiede di respingere il ricorso.

In sede di repliche alle controdeduzioni il ricorrente, nel ribadire quanto richiesto e sostenuto, fa presente che:

- la specifica delle voci di costo attinenti alla Commissione percepita dall'Intermediario consta di una generica espressione relativa ad attività di preistruttoria del prestito (art. 3.1, lett. b delle Condizioni generali di contratto), di per sé assolutamente inadeguata ad assicurare un'informazione corretta, chiara, esauriente e facilmente confrontabile con altre offerte;
- nel documento contrattuale non è menzionato il conferimento di incarico al mediatore creditizio né vi è indicazione del nominativo dello stesso, sussistendo, quindi, gravi opacità contrattuali non sanabili con informazioni rese ex post;
- la Corte Europea di Giustizia, ha stabilito, con Sentenza pubblicata l'11 settembre 2019, in relazione alle operazioni di credito al consumo che, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione del costo totale del credito cui ha diritto include tutti i costi posti a suo carico, compresi quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito;
- non è congruo il riconoscimento effettuato dalla Compagnia Assicurativa, quantificato in € 328,60 poiché l'esame del contratto in argomento ha evidenziato l'assenza di qualsivoglia indicazione concernente la metodologia di calcolo da espletare in caso di estinzione anticipata della polizza.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" di questo Arbitro, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È, altresì, noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo



convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102/CEE e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*.

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per la seguente voce di costo "istantanea" per l'importo appresso indicato:

- commissione dell'intermediario del credito per € 107,97, per l'attività di un soggetto di cui non è stato possibile, in base alla documentazione in atti, accertare la sussistenza rispetto all'intermediario convenuto dei criteri di indipendenza indicati dalla giurisprudenza di questo Arbitro.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci qualificabili come recurring in ragione della loro formulazione nel testo contrattuale e della mancanza di indicazione di criteri approvati dal ricorrente alternativi a quello proporzionale, e di seguito indicate:

- 1) oneri assicurativi per € 801,93;
- 2) spese amministrative per € 46,67;
- 3) commissione istruttoria per € 729,20.

Al totale di queste voci va detratta la somma di € 861,91 già versata dall'intermediario e incassata dal ricorrente come risulta dalla documentazione in atti.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 823,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO